CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BOFFALORA SOPRA TICINO E OSSONA.

PREMESSO:

CHE con deliberazione di C.C. n. 13 del 06.05.2013 avente ad oggetto "Approvazione Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Boffalora Sopra Ticino e Ossona il Comune di Boffalora Sopra Ticino approvava la bozza di convenzione in oggetto;

CHE con deliberazione di C.C. n. 13 del 08.05.2013 avente ad oggetto "Approvazione Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Boffalora Sopra Ticino e Ossona il Comune di Boffalora Sopra Ticino approvava la bozza di convenzione in oggetto;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L 201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione dei servizi associati la Legge 214/2011 è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale Unica di Committenza;

CHE pare opportuno predisporre una convenzione, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali degli uffici in rapporto al numero di enti che aderiscono alla convenzione ed al conseguente carico di lavoro (con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi);

CHE i compiti affidati all'unica centrale di committenza degli appalti rientrano tra le funzioni fondamentali da svolgere obbligatoriamente in forma associata da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e quindi il loro svolgimento attraverso la Convenzione costituisce un'attuazionedel più esteso obbligo di svolgere in forma associata le funzioni ai sensi dell'art.14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO E COMPETENZE

I Comuni di Boffalora Sopra Ticino e di Ossona aderiscono alla presente Convenzione. Le funzioni di Ente Capofila della presente convenzione verrano svolte a rotazione annuale dai comuni aderenti.

I Comuni di Boffalora Sopra Ticino e di Ossona, che aderiscono alla presente Convenzione conferiscono le funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza) al coordinamento delle P.O. (Posizioni Organizzative) dei Comuni aderenti per lo svolgimento delle procedure di gara inerenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il Segretario Comunale, anche in qualità di Responsabile anticorruzione, nomina annualmente il Responsabile del Coordinamento delle P.O.

Il coordinamento delle P.O al proprio interno potrà organizzare due assetti organizzativi, l'uno per appalti di lavori e servizi tecnici, l'altro per appalti di servizi e forniture. Il Coordinamento delle P.O è autorizzato ad avvalersi per le sue funzioni del personale tecnico e amministrativo dei comuni aderenti. Lo staff di supporto per la singola procedura viene individuato, salvo diverse e specifiche esigenze organizzative, nel personale del Comune interessato alla procedura.

La gestione associata, in forma di convenzione, riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi fiduciari).

Restano esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai regolamenti dei singoli enti. La CUC si impegna entro 120 giorni dalla stipulazione della presente convenzione a sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti un regolamento comune per l'acquisizione di beni servizi e forniture.

Il Coordinamento delle P.O. nello svolgere le funzioni di CUC, ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara, secondo l'assetto organizzativo dell'art. 2 della presente convenzione; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione provvisoria della gara, e più precisamente:

- o predispone gli schemi- tipo degli atti di gara più ricorrenti;
- collabora con gli enti aderenti alla Convenzione per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- o concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente su proposta del RUP:
- o collabora, su richiesta del RUP, nella redazione dei capitolati, nella definizione dei criteri di aggiudicazione e in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- o redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, sulla base di schemi tipo approvati dalla stessa;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi
 compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
 contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
 economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- o collabora con l'Ente aderente per la nomina della commissione giudicatrice;
- trasmette al RUP il verbale di gara;
- collabora con gli enti aderenti per la risoluzione dei contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- o collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- o cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

- 1. La CUC si impegna, entro gg. 45 dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.
- Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

ART. 3 - COMPETENZE DEGLI ENTI ADERENTI

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza dei singoli enti aderenti alla convenzione, sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, validazione, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, verifiche, contabilità, collaudo). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

a. le attività di programmazione;

- b. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D. Lgs n.163/2006;
- c. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- d. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto per l'approvazione;
- e. l'adozione della determina a contrattare;
- f. la nomina della commissione aggiudicatrice preferibilmente fra i membri della CUC, in modo da garantire nelle gare il principio di rotazione ai sensi della legge 195/2012.
- g. l'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- h. la stipula del contratto d'appalto;
- i. la direzione dei lavori e il controllo delle forniture e dei servizi;
- j. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori o di altra forma di pagamento stabilita dal contratto;
- k. il collaudo statico e/o tecnico-amministrativa delle opere e la verifica di corretta esecuzione di servizi e forniture;
- le comunicazioni e trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D. Lgs n. 163/2006, e ogni altra codificazione, controllo, verifica, comunicazione in capo ai singoli enti;
- m. le attività e procedure relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento delle procedure di appalto, fermo restando l'obbligo della CUC di fornire la massima collaborazione in merito;

L'ente aderente assume gli oneri economici di tutti i costi amministrativi di gara.

ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti e devono trovare copertura all'interno dei quadri economici dei singoli interventi.

Le somme necessarie allo svolgimento delle gare di appalto saranno individuate, da parte degli enti, preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese generali" che dovrà essere utilizzata per il funzionamento della CUC, per spese di pubblicità e per le commissioni di gara.

ART. 5 - SEDE

La sede della CUC è individuata a rotazione annuale presso le sedi dei singoli Comuni aderenti che provvedono a mettere a disposizione del coordinamento delle P.O. i locali e le attrezzature necessarie a svolgere le proprie funzioni. Per il primo anno si individua la sede di Boffalora Sopra Ticino.

ART. 6 - COLLABORAZIONI E GARE UNICHE

Al fine di conseguire obiettivi di economia di spesa e di razionalizzazione delle procedure i RUP dei Comuni aderenti possono richiedere alla CUC l'attivazione di gare uniche, ovvero possono motivatamente proporre alle Giunte Comunali di appoggiarsi ad altre stazioni appaltanti o CUC per gare che riguardano servizi rientranti nelle linee strategiche delle gestioni associate obbligatorie. La CUC può altresì stipulare accordi di collaborazione con altre CUC sul territorio per la gestione di gare uniche.

Qualora un comune non aderente alla presente convenzione richieda di stipulare un accordo per l'espletamento di una gara unica verranno addebbitate le spese di istruttoria, secondo una tabella da approvare da parte delle rispettive Giunte Comunali.

ART. 7 - CONTROLLO

Il coordinamento delle P.O. redigerà una relazione in merito alle attività svolte dalla CUC da sottoporre alle singole amministrazioni comunali.

ART. 8 - DURATA E RECESSO

La presente convezione ha durata QUINQUENNALE e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il recesso dalla presente convenzione del singolo Ente aderente è consentito in qualsiasi momento ma sempre comunque al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC.

Il recesso deve avvenire con formale preavviso che dovrà pervenire alla CUC e a agli altri enti aderenti.

La presente convenzione è aperta alla adesione di altri enti, previa deliberazione da parte dei Consigli Comunali

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Boffalora Sopra Ticino

Il Sindaço Curzio Trezzani

Per il Comune di Ossona Luigi Dall'Acqua TOWN TO THE PARTY OF THE PARTY